

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 10557/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10557 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Teresa Somma, Domenico Licastro, Filomena Sorbino, Antonio Bonetto, Lucia Pizzabelli, Mauro Pennesi, Rosalba Salvi, Antonella Turco, Stefano Armani, Benedetta Baiocco, Marco Rigotti, Giuseppe Salvatore Barnaba, Grazia Barilla', Arcangela Bisceglia, Vincenzo Nunzio Scalcione, Adriana Silvana Minella, Marisa Zucco, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Rosaria Fiumara, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaello Misasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D'Italia n. 102;

Gennaro Cavallo, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in , ;

Giuseppe Cosentino, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero Istruzione Università e Ricerca, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Claudio Buzzi Di Marco, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte

(doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova

preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente

approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il

numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle

domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui

sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente

somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva

le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative

(pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e

dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva

sostenuta dai ricorrenti;

f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la

fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre

2017, n. 90, 4<sup>ª</sup> Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche

statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del

concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ciascuna per quanto di propria

competenza a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

Nonché PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle

Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi

successive del concorso per cui causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al

pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 11/10/2018 :

CON I MOTIVI AGGIUNTI, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CON

DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE,

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università

e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20

settembre 2017 ed avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di

svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.M.

138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte

(doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova

preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente

approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle

risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;

f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre

2017, n. 90, 4<sup>ª</sup>, 4<sup>°</sup> Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova

scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del

concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ciascuna per quanto di propria

competenza a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

Nonché PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle

Amministrazioni intinate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi

successive del concorso per cui causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al

pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 11/10/2018 :

CON I MOTIVI AGGIUNTI, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CON

DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE,

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220

del 20

settembre 2017 ed avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione delle modalità di

svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.M.

138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi-concorso banditi ai sensi de l presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a)

eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalita' di svolgimento dell'eventuale

prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia

complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi

dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze

della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati

pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4,

comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva

un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova

preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti



sulle

medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli

USR, eventualmente anche in piu' sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui

al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero

almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova

preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e'

restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva

e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna

risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna

risposta errata. Il punteggio cosi' conseguito non concorre alla formazione del punteggio fin ale

nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del

Ministero", nonché" nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per

l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione

amministrativa, nonché" per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del

1990.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSENTINO GIUSEPPE il 28/5/2019 :

a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, non Ã" stato incluso il nominativo del ricorrente (che ha conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari a 6) tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitÃ e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

b)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

c)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia laddove, per mero errore materiale, non inserite nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b);

d)- per quanto di ragione, del verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente) riporta un punteggio e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;

e)- per quanto di correlata ragione, della griglia di valutazione di cui al verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente), riporta un punteggio lingua e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

f)- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019;

g)- dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

i)- per quanto di occorrenza di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

l)- in parte qua, per quanto di occorrenza, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola

Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

m)- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

n)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato

e/o notificato ai ricorrenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere ammesso - in via cautelare e diretta - alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova suppletiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 30\10\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 2) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 3) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;

6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 5) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;

7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;

8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 6) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;

9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019 (doc. 7);

10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019 (doc. 7.4), nella parte in cui esclude la ricorrente;

11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto (doc. 7.5) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia (doc. 7.1) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria (doc. 7.6) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte (doc. 7.7) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e

convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania (doc. 7.9) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna (doc. 7.10) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con



decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 10557/2018.

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte, con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi

comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;

e) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

f) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale);

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle Amministrazioni intime all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi successive del concorso per cui è causa. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito

istituzionale del

Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte

(doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova

preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente

approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il

numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle

domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui

sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente

somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva

le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative

(pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e

dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva

sostenuta dai ricorrenti;

f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la

fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre

2017, n. 90, 4<sup>ª</sup> Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche

statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova

scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del

concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ciascuna per quanto di propria

competenza a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

Nonché PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle

Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi

successive del concorso per cui causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al

pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 11\10\2018 :

CON I MOTIVI AGGIUNTI, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CON

DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE,

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20

settembre 2017 ed avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione delle modalità di

svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.M.

138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi-concorso banditi ai sensi de l presente regolamento si Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle

prove scritte

(doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova

preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente

approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il

numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle

domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui

sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente

somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva

le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative

(pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e

dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva

sostenuta dai ricorrenti;

f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4<sup>ª</sup> Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ciascuna per quanto di propria competenza a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

Nonché PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle

Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi successive del concorso per cui causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al

pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 11\10\2018 :

CON I MOTIVI AGGIUNTI, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CON

DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE,

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20

settembre 2017 ed avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione delle modalità di

svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.M.

138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi- concorso banditi ai sensi de l presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a)

eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalita' di svolgimento dell'eventuale

prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché" nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia

complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi

dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze



della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio fin ale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione

dirigenziale e tirocinio.

9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del

Ministero", nonché nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per

l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione

amministrativa, nonché per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del

1990.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSENTINO GIUSEPPE il 28/5/2019 :

a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, non è stato incluso il nominativo del ricorrente (che ha conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari a 6) tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

b)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot.

m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

c)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia laddove, per mero errore materiale, non inserite nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b);

d)- per quanto di ragione, del verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente) riporta un punteggio e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il

Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;

e)- per quanto di correlata ragione, della griglia di valutazione di cui al verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente), riporta un punteggio lingua e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

f)- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019;

g)- dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

- i)- per quanto di occorrenza di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;
- l)- in parte qua, per quanto di occorrenza, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui Ã" stato disposto il rinvio della prova scritta giÃ prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonchÃ© di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualitÃ e massima concentrazione della prova scritta, nonchÃ© di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonchÃ© il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonchÃ© la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;
- m)- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonchÃ© di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT

1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

n)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere ammesso - in via cautelare e diretta - alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova suppletiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 30\10\2019 :

**PER L'ANNULLAMENTO:**

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;

2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 2) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;

3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 3) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 5) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;
7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 6) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019 (doc. 7);
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019 (doc. 7.4), nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto (doc. 7.5) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia (doc. 7.1) di

assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria (doc. 7.6) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte (doc. 7.7) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania (doc. 7.9) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna (doc. 7.10) di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente e;

21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019,



nella parte in cui esclude la ricorrente;

22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 10557/2018.

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte, con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;

e) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

f) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale);

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo

provvedimento di ammissione alle fasi successive del concorso per cui è causa. articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova

preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio cosi' conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del Ministero", nonché" nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché" per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSENTINO GIUSEPPE il 28/5/2019 :

a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, non Ã" stato

incluso il nominativo del ricorrente (che ha conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari a 6) tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

b)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

c)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema

Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia laddove, per mero errore materiale, non inserite nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b);

d)- per quanto di ragione, del verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente) riporta un punteggio e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;

e)- per quanto di correlata ragione, della griglia di valutazione di cui al verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente), riporta un punteggio lingua e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

f)- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019;

g)- dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito

internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

i)- per quanto di occorrenza di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

l)- in parte qua, per quanto di occorrenza, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data

di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

m)- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

n)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere ammesso - in via cautelare e diretta - alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova suppletiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSENTINO GIUSEPPE il



31\10\2019 :

avverso e per l'annullamento, previa sospensione:

a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot.

m\_pi.AOODPIT.REGISTRO

DECRETI

DIPARTIMENTALI.R.0001205.01.08.2019 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

b)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere ammesso - in via cautelare e diretta - alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per il ricorrente e, dunque, sempre per la integrale riammissione del medesimo alla procedura ovvero ancora in via graduata, ove occorra e ritenuto necessario, alla riedizione e/o al rifacimento della prova scritta di cui al detto corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione

e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017 per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per il ricorrente e, dunque, sempre per la integrale riammissione del medesimo alla procedura ovvero ancora in via graduata, ove occorra e ritenuto necessario, alla riedizione e/o al rifacimento della prova scritta di cui al detto corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017. articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché" nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4,

comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva

un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova

preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle

medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli

USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui

al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero

almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova

preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 è

restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva

è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna

risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna

risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale

nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito internet del

Ministero", nonché nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo

previsto per

l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione

amministrativa, nonché per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSENTINO GIUSEPPE il 28/5/2019 :

a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, non è stato incluso il nominativo del ricorrente (che ha conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari a 6) tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

b)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla

prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

c)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia laddove, per mero errore materiale, non inserite nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b);

d)- per quanto di ragione, del verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente) riporta un punteggio e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;

e)- per quanto di correlata ragione, della griglia di valutazione di cui al verbale n. 6

delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente), riporta un punteggio lingua e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

f)- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019;

g)- dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

i)- per quanto di occorrenza di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

l)- in parte qua, per quanto di occorrenza, del provvedimento prot. n. 0017907 del

17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui Ã" stato disposto il rinvio della prova scritta giÃ prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonchÃ© di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualitÃ e massima concentrazione della prova scritta, nonchÃ© di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonchÃ© il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonchÃ© la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

m)- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonchÃ© di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

n)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitÃ e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore

Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere ammesso - in via cautelare e diretta - alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova suppletiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 5\11\2020 :

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (cfr. doc. 1), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (cfr. doc. 2) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (cfr. doc. 3) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (cfr. doc. 4) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;



5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 5) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (cfr. doc. 6) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (cfr. doc. 7) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 8) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020 (cfr. doc. 9);
10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 10);
11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020 (cfr. doc. 11). Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Somma Teresa il 29/10/2021:

**PER L'ANNULLAMENTO:**

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero

resistente ha rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando: “Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”, nella parte lesiva per i ricorrenti (Cfr. doc. 1: D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato);

2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti (Cfr. doc. 2: Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021);

3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per i ricorrenti (Cfr. doc. 3: Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021);

4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti (Cfr. doc. 4: Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021);

5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti (Cfr. doc. 5: Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021);

6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, non ammessa a sostenere la prova orale del "Corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali", bandito con D.D.G. 23.11.2017, n. 1259, chiedeva l'annullamento del Decreto del 27 marzo 2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi agli orali, nonché degli atti meglio indicati in epigrafe.

Si costituiva il Ministero resistente, chiedendo il rigetto delle altrui pretese perché infondate

Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente impugnava i decreti di approvazione delle graduatoria e successive rettifiche come meglio indicati in epigrafe e nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati risultati vincitori.

All'udienza del 14 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Tutte le censure proposte sono state affrontate dalla Sezione in plurime sentenze ( ex plurimis n.1226/2021) dalle quali il Collegio non ha motivo di discostarsi e le cui motivazioni sono di seguito integralmente riportate: “

*“destituito di fondamento è il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta l'inizio della prova in ritardo rispetto all'orario di convocazione e lo stato di ansia*

*generato dalla discussione in aula che ha portato a tale ritardo, nonché il malfunzionamento del computer assegnatole che avrebbe comportato la cancellazione o il non salvataggio della prova, costringendola a scrivere nuovamente il testo con conseguente dispendio del tempo messo a disposizione dei candidati.*

*A parte la genericità della censura, il Collegio rileva che dal verbale d'aula risulta che il responsabile tecnico, a fronte del lamentato malfunzionamento del pc da parte di alcuni candidati, che contrariamente alla ricorrente hanno verbalizzato (verbale n. 1 del 13 dicembre 2018) tale lamentela, "la cancellazione parziale o completa del testo scritto dai candidati nei casi segnalati è da imputare esclusivamente ad un involontario gesto sul touchpad da parte dei candidati medesimi, non riconducibile in alcun modo dunque ad un malfunzionamento del computer".*

*Peraltro, risulta che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche (si rinvia alla relazione ministeriale del 14 giugno 2019 in atti).*

*Con il medesimo motivo, nonché con il successivo motivo parte ricorrente sostiene che sussisterebbero una serie di irregolarità nella verbalizzazione del verbale d'aula.*

*Si tratta di irregolarità che in primo luogo appaiono oltremodo generiche, ma che soprattutto sono in parte smentite (il nome del tecnico d'aula è infatti riportato in corrispondenza della dichiarazione resa a verbale) e in parte sono inidonee a travolgere la legittimità della prova, salva la proposizione di incidente di falso.*

*2.3 Tutte le ulteriori censure, ivi comprese quelle proposte con il ricorso per motivi aggiunti, sono state oggetto in gran parte oggetto di trattazione in plurime pronunce che ne hanno ritenuto l'infondatezza. (ex multis: Cons. stato, sez. VI, sentenze 15 febbraio 2021, n. 1356, 4 febbraio 2021 nn. 1050, 1013, 1017, 1019 e*

1053)

*2.4 Con riferimento in particolare al secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta che, essendo stata ammessa solo a seguito di provvedimento giudiziale, a sostenere la prova scritta non ha potuto usufruire del preavviso di quindici giorni come previsto nel bando e che, pertanto, ha sofferto il disagio dei ristretti tempi per organizzare il viaggio su Roma e una condizione di stress tali da pregiudicare la serenità nello svolgimento della prova scritta.*

*La censura appare oltremodo generica e comunque palesemente infondata.*

*Quanto al profilo di censura relativo alla asserita violazione della par condicio tra i candidati, va evidenziata la sua genericità, oltre alla carenza di prova di elementi concreti, circostanziati e specifici a dimostrazione dell'incidenza pregiudizievole del preavviso inferiore ai quindici giorni. Inoltre se al preavviso di quindici giorni dovesse attribuirsi la funzione di consentire ai candidati di approfondire la loro preparazione in vista della prova, nel caso di specie la ricorrente, ammessa con provvedimento giudiziale di agosto 2018 a sostenere la prova scritta, doveva già avere consapevolezza dell'imminenza della stessa, ma se il termine di preavviso è, come più propriamente appare, funzionale unicamente a consentire ai candidati di conoscere il giorno della prova e di potersi organizzare per tempo, l'avvenuta conoscenza così come la effettiva partecipazione alla prova da parte della ricorrente sono idonee a ritenere l'irrilevanza del mancato preavviso.*

*2.5 Destituita di fondamento è poi la dedotta violazione del principio di unicità della prova.*

*Sul punto le pronunce, anche del Giudice di appello e da cui il Collegio non ravvisa elementi per discostarsene, sono copiose: “Occorre premettere, in linea di fatto che, come da avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 73 del 14 settembre 2018, la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici si è svolta in data 18 ottobre 2018 e, per i soli candidati della regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018. Infatti, questi ultimi non avevano potuto sostenere la prova scritta il 18 ottobre 2018 a seguito dell'ordinanza del sindaco di Cagliari n. 62/2018 (pubblicata nella*

*tarda serata del 17 ottobre 2018) con cui era stata disposta la chiusura, per allerta meteo, di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli uffici pubblici siti nel comune per l'intera giornata del 18 ottobre 2018.*

*Ebbene, rileva il Collegio che l'art. 8, comma 12, del bando prevede che, qualora, «per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio», il che, evidentemente, implica una possibilità di deroga al principio di unicità della prova, essendo altamente inverosimile che eventuali cause di forza maggiore impeditive dello svolgimento della prova riguardino simultaneamente tutte le sedi decentrate.*

*La deroga era, pertanto, ammessa dalla stessa lex specialis in casi eccezionali, tra i quali indubbiamente rientra l'improvvisa e imprevedibile chiusura delle scuole e degli uffici pubblici disposta dalla competente autorità locale per ragioni di forza maggiore, sicché, nella specie, risulta ampiamente giustificato lo slittamento delle prove limitatamente alla regione della Sardegna.*

*Tutt'al contrario, irragionevole e sproporzionato si sarebbe rivelato lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento, nella data prestabilita, in una sola regione per la sopravvenuta imprevedibile indisponibilità della relativa sede.*

*A ciò si aggiunga la carenza di allegazione e di prova sia in ordine all'indebito vantaggio, concreto e specifico, di cui avrebbero fruito i concorrenti sardi (alla luce della comprovata diversità delle domande sottoposte ai candidati nella sessione del dicembre 2018, atteso che il comitato tecnico scientifico risulta aver predisposto differenti prove per le due sessioni d'esame, garantendo l'equivalenza, per grado di difficoltà, dei quesiti e l'omogeneità di valutazione da parte delle commissioni esaminatrici in applicazione degli stessi quadri di riferimento relativi ai criteri), sia in ordine al pregiudizio, concreto e specifico, subito dagli odierni appellanti e all'incidenza causale sull'esito negativo della prova da essi sostenuta.” (Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2021 n. 1050).*

*2.6 Priva di qualunque supporto probatorio è il motivo di impugnazione con cui parte ricorrente prospetta che i candidati che hanno sostenuto la prova il 13 dicembre 2018 in quanto ammessi con riserva sarebbero stati penalizzati dalla Commissione nella correzione delle prove scritte e che vi sarebbe stata, altresì, la violazione dell'anonimato in quanto i loro compiti sarebbero stati facilmente distinguibili dagli altri sia per la diversità delle domande, sia perchè associati alle sede e data di svolgimento (13 dicembre 2018 a Roma, prova programmata per i c.d. "ricorristi" ammessi in sede cautelare).*

*Il Collegio rilevato in primo luogo che la violazione dell'anonimato si sostanzia nella possibilità di conoscere previamente a quale specifico soggetto sia da attribuire una data prova e non certo nella possibilità di ricondurre centinaia di prove a candidati genericamente facenti parte di un gruppo, ritiene altresì che la diversa percentuale (12,6 %, dei c.d. "ricorristi" rispetto alla media del 40% degli altri candidati) dei candidati che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbero superato la prova scritta e che costituirebbe, sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente una prova del pregiudizio con cui la Commissione avrebbe corretto i compiti di coloro che erano stati ammessi con provvedimento giudiziale, in realtà possa al contrario proprio essere sintomo (e conferma) del diverso e maggior grado di preparazione dei candidati che avevano già utilmente superato la prova preselettiva.*

*Pertanto le asserzioni di parte ricorrente sul punto restano tali e prive di qualunque supporto probatorio.*

*2.7 Con ulteriore motivo parte ricorrente propone molteplici censure, tutte parimenti infondate.*

*In relazione alla censura relativa al mancato svolgimento contemporaneo delle prove, la richiamata giurisprudenza ha già rilevato la sua genericità, oltre alla carenza di prova di elementi concreti, circostanziati e specifici a dimostrazione dell'incidenza pregiudizievole dell'eventuale sfasamento dell'orario d'inizio sul paritario trattamento dei candidati (a prescindere dal rilievo che non era*

*ragionevolmente esigibile la perfetta coincidenza dell'inizio delle prove anche in conseguenza della loro diversa dislocazione in diverse aule).*

*Privi di pregio sono i profili di censura relativi alla formulazione dei quesiti sottoposti ai candidati sub specie di "risoluzione di casi", in asserita violazione delle previsioni del bando, e dei quesiti in lingua straniera, in quanto la lex specialis non era affatto ostativa alla formulazione di quesiti strutturati come "casi", a prescindere dal rilievo che, nella specie, i cosiddetti "studi di casi" non consistevano in altro che nella descrizione delle azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto individuati dai quesiti somministrati, risolvendosi quindi in domande 'classiche' a risposta aperta. Per il resto – e con specifico riferimento alle doglianze dell'asserito diverso grado di difficoltà dei quesiti di lingua straniera, non omogenea tra le diverse lingue – i motivi all'esame impingono nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica del comitato scientifico e, rispettivamente, della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza.*

*2.8 Parimenti infondato è il motivo, con cui si deduce la violazione del principio di anonimato.*

*Trattasi, invero, di prospettazione meramente ipotetica e priva di ogni suffragio probatorio, risultando per contro dalla documentazione acquisita al giudizio (v., in particolare, la sopra citata relazione ministeriale e documentazione) l'adozione delle seguenti modalità, proprio a garanzia dell'anonimato:*

- all'inizio della prova, il candidato ha estratto da un'urna un modulo cartaceo su cui era stampato il codice anonimo (i codici sono stati stampati in numero triplo rispetto al numero dei candidati previsti);*
- al candidato è stato consegnato anche un altro modulo cartaceo su cui erano stampati i propri dati anagrafici;*
- entrambi i moduli sono stati controfirmati dal candidato;*



- alla fine della prova, il candidato ha inserito sull'applicativo il codice anonimo, che è stato salvato nel tracciato record del file .BAC, criptato;
- sia il modulo cartaceo contenente il codice personale anonimo che quello contenente i dati anagrafici sono stati inseriti in una busta internografata sigillata;
- le buste di tutti i candidati sono state quindi riposte dal comitato di vigilanza in una busta A4, sigillata e siglata, a sua volta inserita in un plico A3, sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza ha di nuovo apposto la firma e la data;
- tale materiale è stato consegnato in condizioni di massima sicurezza ai direttori degli uffici scolastici regionali e da questi recapitati al Ministero, affinché venissero presi in custodia dai carabinieri fino alla conclusione delle operazioni di correzione;
- l'associazione tra candidato e codice anonimo era conservata solo qui, in forma cartacea, dentro buste internografate e sigillate e sotto il controllo delle forze dell'ordine;
- il file .BAC (contenente il solo codice anonimo e non anche i dati anagrafici del candidato) è stato caricato attraverso un canale sicuro, garantito dalle credenziali del responsabile d'aula, sulla piattaforma Cineca, che ne ha controllato l'integrità (se anche un solo bit del file fosse stato danneggiato o mancante, il file sarebbe risultato indecifrabile e sarebbe stato segnalato un errore al responsabile d'aula);
- è altresì stato controllato che il codice anonimo contenuto nel file non fosse già stato caricato (infatti, due compiti non potevano avere lo stesso codice anonimo, altrimenti sarebbe stato segnalato un errore);
- una volta terminati tutti i caricamenti per ogni file .BAC in un database protetto, a cui può accedere il solo personale tecnico di Cineca autorizzato a gestire la procedura, sono state caricate le informazioni in esso contenute tra cui il codice anonimo e le risposte alle varie domande in ordine numerico;
- tutti i compiti sono stati quindi caricati in tale database e ad ogni compito è stato associato un numero progressivo di caricamento (univoco e non ricollegabile al codice anonimo);

- ogni compito quindi poteva essere identificato in base al codice anonimo e all'id di caricamento;
- dopo la nomina di tutte le sotto-commissioni, ad ogni compito è stato associato casualmente un nuovo codice identificativo, ovvero un numero compreso tra 1 e 9.376 (corrispondente al numero totale dei compiti da correggere);
- quest'ultimo identificativo (corrispondente al codice presente sulla scheda di valutazione e a quello riportato all'interno dei verbali di correzione) era il solo visualizzato dalla commissione giudicatrice;
- ogni compito era quindi identificabile dal codice di correzione, dall'id di caricamento e dal codice anonimo;
- quando una commissione accedeva alla piattaforma web per correggere i compiti, poteva visualizzare (come riscontrabile dai verbali) solo il codice di correzione del compito e le risposte in esso contenute, mentre non poteva in alcun modo risalire al codice anonimo associato al codice di correzione, poiché tale associazione era conservata unicamente nel (protetto) database Cineca, sicché la commissione non poteva accedere al codice anonimo e, in generale, all'identità del candidato;
- solo dopo aver assegnato i voti a tutti i compiti ed associato ad ogni compito la propria scheda di valutazione, è stato possibile accedere alla fase di scioglimento dell'anonimato;
- a tal fine, il presidente coordinatore, riunita la commissione in seduta plenaria, azionava il pulsante che segnalava l'inizio delle attività di scioglimento dell'anonimato;
- da tale momento, i voti e le schede di valutazione assegnati ai compiti sono divenuti imm modificabili;
- a questo punto, la commissione ha proceduto all'apertura delle buste internografate ed ha riportato, sull'apposita funzione predisposta dalla piattaforma, solo l'associazione, riscontrata busta per busta, tra codice anonimo e

*dati anagrafici del candidato (codice fiscale, cognome e nome);*

*- questi dati sono stati salvati nel database Cineca;*

*- la commissione, in tale fase, era però all'oscuro del voto assegnato al compito, venendone a conoscenza solo tramite il codice di correzione e non attraverso il codice anonimo;*

*- pertanto la commissione, quando correggeva i compiti, non aveva accesso ad alcuna informazione riguardante i candidati, e quando caricava in piattaforma l'associazione candidato-compito (aprendo la busta internografata), non vedeva quale compito – e quindi quale voto – stava associando al candidato, con assoluta garanzia dell'anonimato;*

*associati tutti i codici fiscali a tutti i codici anonimi, si aveva quindi accesso al riepilogo dei risultati (solo in questo momento, sul database Cineca, era presente l'associazione tra il codice fiscale del candidato e il codice anonimo e anche quella tra il codice anonimo e il compito e quindi il voto), sulla cui base è stata predisposta la lista degli ammessi alla prova orale.*

*2.9 Destituito di fondamento è il motivo, con cui la ricorrente si duole delle disfunzioni e dell'inidoneità tecnica del software, anche in rapporto al tempo di 150 minuti assegnato ai candidati per la redazione dell'elaborato, in quanto:*

*- per un verso, si tratta, ancora una volta, di doglianze del tutto generiche, non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche (infatti, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere della ricorrente rappresentare tale circostanza alla commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto);*

*- per altro verso, risulta che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche (v. la relazione ministeriale del 14 giugno 2019, prodotta dalla difesa erariale);*

*- i lamentati «malfunzionamenti» del sistema appaiono invece riconducibili alla*

*erronea applicazione delle impostazioni generali del programma (di per sé tecnicamente corrette), imputabile al singolo concorrente, tant'è che il funzionamento dell'applicativo utilizzato risulta essere stato illustrato in anticipo a tutti i concorrenti attraverso le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale del MIUR unitamente ad un video esplicativo della procedura, mentre le segnalazioni al servizio di assistenza pervenute da alcuni candidati si sono rivelate riconducibili non già a disfunzioni del sistema, ma all'erroneo uso della piattaforma da parte degli stessi candidati (v. la citata relazione ministeriale).*

*2.9 In reiezione del profilo di censura relativo all'asserita applicazione di un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi quale disciplinato dall'art. 13, comma 8, della lex specialis e dalle indicazioni generali diramate il 18 settembre 2018, si rileva che la doglianza si presenta sguarnita anche solo di un principio di prova, non avendo la ricorrente allegato e provato elementi precisi, circostanziati e concordanti a sostegno della dedotta disparità: né in ordine all'asserito diverso operato dei vari comitati di vigilanza o delle varie commissioni di esame, né in ordine alla relativa incidenza causale, concreta e specifica, sull'esito negativo delle prove da essi sostenute.*

*2.10 In reiezione dell'ultimo motivo di ricorso – con cui la ricorrente censura la previsione dell'art. 3, comma 6, del bando di concorso secondo cui «tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati in domanda», da ritenersi lesiva dell'art. 2 d.P.R. n. 487/1994, poiché la verifica del possesso dei requisiti andrebbe compiuta preliminarmente nei confronti di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione onde, attraverso la previa esclusione di coloro che non siano in possesso dei requisiti, possa essere ristretta la platea dei concorrenti a tutto beneficio della loro condizione –, si osserva che:*

*- in primo luogo la censura deve ritenersi inammissibile, sia per la mancata impugnazione specifica in parte qua del bando, sia per carenza di interesse e per*

*difetto di legittimazione a ricorrere, attesa l'inconfigurabilità di un nesso eziologico tra l'asserita illegittima ammissione alla prova scritta di concorrenti in ipotesi privi dei requisiti di partecipazione, e la posizione soggettiva della ricorrente, in particolare la posizione assunta in graduatoria, atteso che la prova di questi ultimi è stata giudicata negativamente dalla commissione e quindi non ha consentito loro di conseguire il punteggio minimo necessario all'ammissione alla prova orale;*

*- in secondo luogo, la censura è anche infondata nel merito, poiché la previsione di riservare la fase di verifica del possesso dei requisiti autocertificati dai candidati all'esito dell'espletamento delle prove concorsuali risponde a criteri di buon andamento dell'amministrazione, in quanto diretta a circoscrivere l'espletamento di tale attività accertativa ai soli concorrenti che abbiano superato tutte le prove concorsuali, come del resto è ordinariamente previsto per qualsivoglia procedura concorsuale.*

*2.11 Non può trovare accoglimento l'istanza istruttoria di un'indagine peritale sulle correlative procedure informatiche, in considerazione della sua natura esplorativa, come tale inammissibile.”*

In conclusione il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Gianluca Verico, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

**ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'**

Io sottoscritto Avv. Raffaello Misasi C.F. MSSRFL75R16D086G con studio in Roma, Corso d'Italia, 102, in qualità di difensore di Rosaria FIUMARA (C.F. FMRRSR80H60L452W), attesto che il documento informatico relativo alla sentenza impugnata del TAR Lazio, Sez. III/Bis n. 505/2022, unito alla presente attestazione, è copia conforme alla copia telematica scaricata dal sito Giustizia Amministrativa del fascicolo N.R.G. 10557/2018.

Roma 31/1/2021

Avv. Raffaello Misasi